

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

**COMUNE DI
MUZZANA DEL TURGNANO**



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'USO DEL CENTRO SOCIO-
CULTURALE IN PIAZZA SAN MARCO**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. NR.104 DEL 25.06.1984

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. NR.155 DEL 06.12.1985

REGOLAMENTO PER L'USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI PIAZZA S.MARCO

ART. 1

L'edificio sito in p.zza S.Marco 3, è di proprietà del Comune di Muzzana del Turgnano, che ne regola l'uso per mezzo di apposite norme:

- a) 1° piano: destinazione Biblioteca Civica (vedi Regolamento approvato con deliberazione consiliare n° 47 in data 9 aprile 1979, ravvisata legittima dal C.P.C. di Udine nella seduta del 23 luglio 1979 ai nn. 27446/45321.
- b) Piano Terra: destinazione Centro socio—culturale, che verrà denominato "Centro culturale Villa Muciana".

ART.2

Il centro socio-culturale si compone di nr. 2 distinti locali che vengono definiti:

- 1) Sala convegni: Capacità 100 posti a sedere
- 2) Sala riunioni: capacità 30 posti a sedere

ART.3

Tutti i sodalizi, Enti, associazioni socio—culturali, sportive, partiti politici, gruppi di privati, cittadini, ecc., possono usufruire dei locali del Centro socio-culturale, purché né facciano espressa domanda scritta secondo le modalità e nei tempi previsti dal presente Regolamento.

ART.4

L'uso dei locali del Centro socio-culturale è soggetto al pagamento di una somma sotto specificato, a titolo di concorso nelle spese di gestione, che per il corrente esercizio viene fissato:

- 1) Sala riunioni: Lire 10.000.=
- 2) Sala riunioni: Lire 5.000.=

Nel caso di uso prolungato delle sale di cui sopra, il rimborso delle spese e l'orario di utilizzo verrà determinato di volta in volta dall'Amministrazione Comunale.

Il Consiglio Comunale, con apposito atto deliberativo, fisserà negli esercizi successivi l'aggiornamento degli importi di cui al comma precedente.

L'uso della sala convegni e della sala riunioni può essere richiesto da soggetti residenti e non residenti.

Qualora le riunioni da tenersi, promosse da soggetti residenti e non residenti, rivestano un carattere sociale o di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere gratuitamente l'uso della sala convegni e/o della sala riunioni.

ART.5

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per l'utilizzo dei locali dovranno essere presentate per iscritto, in carta semplice, all'Amministrazione Comunale, almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione.

Ottenuto il nulla osta scritto da parte dell'Amministrazione Comunale, il richiedente dovrà presentarsi il giorno in cui è prevista la riunione, per il ritiro della chiave dell'edificio, munito del tagliando di versamento della somma prevista, effettuato in c/c postale intestato al Comune di Muzzana del Turignano, e per la firma del registro di prenotazione.

ART.6

Nel registro indicato all'articolo precedente, e depositato presso gli uffici comunali, verrà indicato:

- data ed ora della riunione;
- soggetto richiedente
- oggetto della riunione;
- firma del richiedente per il ritiro della chiave dell'edificio;
- firma del richiedente per la restituzione della chiave dell'edificio, che dovrà avvenire improrogabilmente entro il primo giorno lavorativo successivo alla data della riunione.

ART.7

Il richiedente, con la firma del registro, rimane depositario e responsabile della chiave dell'edificio fino alla sua restituzione.

Il soggetto richiedente risponderà di tutti i danni o allo stesso attribuiti, che potrebbero essere arrecati ai locali ed all'arredamento dell'edificio per tutto il periodo di detenzione della chiave.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale promuovere opportuno sopralluogo, alla presenza di un rappresentante del soggetto richiedente, al fine di accertare in contraddittorio eventuali danni.

ART.8

Durante l'uso dei locali, i richiedenti dovranno mantenere un comportamento corretto.

L'Amministrazione Comunale, in caso di inosservanza di quanto riportato al comma precedente, si riserva la facoltà di non concedere, in seguito, l'uso dei locali.

ART.9

A norma dell'art. 1 della Legge 11 novembre 1975, n° 584, nei locali del centro socio-culturale è vietato fumare.

I trasgressori, oltre ad essere puniti a norma di legge, risponderanno dei danni arrecati alle strutture od all'arredamento.

ART.10

In caso di riunioni politiche ai sensi dell'art. 18 del R.D. 18 giugno 1931, n° 773, e successive modificazioni ed integrazioni i richiedenti dovranno munirsi delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale, per quanto di competenza, comunicare alle autorità proposte l'avvenuta concessione dei locali.

ART.11

Il presente Regolamento, composto di nr. 10 articoli, potrà essere modificato dal Consiglio Comunale con apposito atto deliberativo qualora se ne ravvisi la necessità.